


# ANCHE I PREFETTI BACCHETTANO I SINDACI

Le opposizioni alle contravvenzioni che prepara il COORDINAMENTO CAMPERISTI vengono recepite e nella riproduzione a lato ben si evidenzia l'intervento del Prefetto di Savona che ordina l'archiviazione di una contravvenzione. Il Prefetto non si limita ad ordinare l'archiviazione ma motiva ampiamente insegnando al sindaco quali leggi vanno rispettate.

Angelo Siri

Mod. 3  
1975



Prot. n. 1874/111 Sett.  
*Il Prefetto della Provincia di Savona*

VISTO il sommario processo verbale n. 1121 Reg. 266/92 elevato in data 22/3/1992 dalla Polizia Municipale di Cerialle a carico degli obbligati in solido Signori ANTONOLI Giancarlo nato a Sesta Spino 1/1/2/1950 (conducente) e CARLINI Flavia nata a Varese 1/1/1/1950 (proprietaria) per violazione dell'art. 4 del C.d.S. poiché il predetto ANTONOLI lasciava in sosta in località vietata il veicolo Autocaravan BEDFORD targato SV 090200;

VISTO lo scritto difensivo prodotto dal succitato ANTONOLI ove si eccipisce - tra l'altro - il mancato rispetto nel caso di specie, dell'art. 2 della legge 14/10/1991 n. 336 recante disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravan;

VISTE le deduzioni dell'Organo accertatore;

CONSTATATO che il contesto contravvenzionale trova fondamento nella violazione dell'ordinanza sindacale n. 15 del 21/3/1990 la quale istituisce il divieto di sosta permanente, in falune vie e piazze di Cerialle, di camper e autocaravan (oltre a roulotte e autocarri);

OSSERVATO che l'ordinanza in parola si pone in palese contrasto con il dettato dell'art. 2 della sopravvenuta Legge 14/10/1991 n. 336, il quale al 1° comma dispone che ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli Enti proprietari di strade, le autocaravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli;

RILEVATO che la fattispecie "de qua" si appalesa riconducibile ad un vizio dell'atto presupposto che si risolve anch'esso in invalidità derivata dal provvedimento lesivo e cioè di un vizio proprio di questo ed atteso che secondo dottrina, la caducazione del provvedimento lesivo non comporta la eliminazione dell'atto presupposto ancorché esso venga riconosciuto, in via incidentale, invalido e invalidante;

RITENUTO per quanto precede che l'ordinanza sindacale sia da reputare inficiante (di invalidità derivata) il provvedimento adottato sul suo presupposto talché va disposta l'archiviazione del verbale in argomento;


VISTO l'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689;

O R D I N A

L'archiviazione del verbale di cui in epigrafe.  
Il Comando di Polizia Municipale di CERIALE è incaricato della notifica del presente provvedimento.

Savona, 18 giugno 1992

IL PREFETTO  
(della Corte)  
*Muller*



C  
vb/

PER CORTIA CONFORME  
Dall'Avv. Parola LAZZARI  
*PL*

